

SOCIETÀ

## Iscrizione della s.p.a. nel Registro delle Imprese

### la QUESTIONE

**Quali sono i requisiti minimi per la costituzione di una società per azioni? Quando una s.p.a. acquista personalità giuridica? Chi sono i soggetti coinvolti nella costituzione di una società per azioni?**

### la RISPOSTA IN SINTESI

Le continue riforme intervenute in ambito societario, non hanno risparmiato neanche la disciplina relativa alle società per azioni; tale forma societaria, essendo generalmente scelta da realtà imprenditoriali medio-grandi che hanno bisogno di una normativa molto chiara e snella. Pare essere stato proprio questo il *fil rouge* che ha seguito dapprima il legislatore del 2000, e ancor più quello del 2003, quando ha inteso alleggerire la fase iniziale di costituzione di una nuova società per azioni. Si è passati da un procedimento composto da tre fasi, che vedeva la necessaria partecipazione di tre tipologie diverse di soggetti, a un procedimento bifasico che identifica nel notaio rogante e nel Conservatore del Registro delle Imprese, i soggetti responsabili della verifica del rispetto delle disposizioni codicistiche. La soppressione della fase dell'omologazione, infatti, ha visto scomparire del tutto l'intervento dell'autorità giudiziaria e ha allo stesso tempo posto in capo al notaio oneri ancora più severi e stringenti, il cui mancato assolvimento comporta sanzioni amministrative e disciplinari. Il notaio può senza dubbio essere considerato il soggetto responsabile dell'intero *iter* di costituzione della società. Dal canto suo, il Conservatore del Registro, effettua un controllo prettamente formale, volto a verificare la presenza di tutta la documentazione richiesta. La fase di costituzione, ben scandita dal legislatore, ha quale scopo principale quello di vietare all'interno del panorama giuridico-economico italiano società per azioni "irregolari", ossia distanti dalla normativa dettata dal legislatore.

*Donato Silvano Lorusso, Nicolino Gentile, Avvocati del Foro di Milano, Nicoletta Mancusi, BLB Studio Legale*

### gli APPROFONDIMENTI

Trattazione approfondita della questione

**Fac-simile di atto costitutivo di società per azioni**

**pag. 74**

**pag. 80**

# Costituzione di s.p.a.: dalla stipulazione dell'atto costitutivo all'iscrizione nel Registro delle Imprese

a cura di Donato Silvano Lorusso\*, Nicolino Gentile\* e Nicoletta Mancusi\*\*

## la QUESTIONE

**Quali sono i requisiti minimi per la costituzione di una società per azioni? Quando una società per azioni acquista personalità giuridica? Chi sono i soggetti coinvolti nella costituzione di una società per azioni?**

## L'APPROFONDIMENTO

### ► Procedimento di costituzione della società per azioni

La società per azioni è da sempre considerata la forma societaria più idonea per imprese di medie e grandi dimensioni, in quanto le sue principali caratteristiche, prime fra tutte la limitazione del rischio personale dei soci e la pronta mobilitazione dei titoli azionari, facilitano la raccolta degli ingenti capitali di rischio di cui necessitano tali tipi di imprese. La normativa dettata dal legislatore del 1942 per la società per azioni, ha subito notevoli modifiche nel corso degli anni e soprattutto a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003 ("Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366").

Le modifiche introdotte dal testo di riforma del diritto societario hanno interessato anche l'aspetto iniziale della vita societaria, ossia la fase di costituzione: quest'ultima, infatti, può essere definita una fattispecie a formazione progressiva che si articola in due fasi, entrambe propedeutiche all'acquisto della personalità giuridica. La prima fase riguarda la stipulazione dell'atto costitutivo per atto pubblico, la seconda, invece, attiene più propriamente all'iscrizione del suddetto atto nel Registro delle Imprese: a tale iscrizione si riconosce efficacia costitutiva; infatti, solo se la costituenda società per azioni viene regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese, acquista la personalità giuridica e viene quindi ad esistenza.

Il legislatore del 1942 aveva inserito tra queste due fasi quella ulteriore di omologazione dell'atto costitutivo da parte dell'Autorità giudiziaria. In particolare il terzo e quarto comma dell'articolo 2330 del codice civile («il tribunale, verificato l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge

\* Avvocato del Foro di Milano.

\*\* BLB Studio Legale.

per la costituzione della società, e sentito il pubblico ministero, ordina l'iscrizione della società nel registro. Il decreto del tribunale è soggetto a reclamo davanti alla corte d'appello entro 30 giorni dalla comunicazione», aboliti dall'articolo 32 della legge n. 340 del 2000, ponevano in capo al tribunale del luogo ove veniva costituita la società, e in caso di reclamo alla Corte d'Appello competente, l'onere di verificare il corretto adempimento delle condizioni previste dalla legge. Il notaio, quindi, raccolta la volontà dei soci nella forma dell'atto pubblico, era obbligato a presentare entro 30 giorni un apposito ricorso ai sensi e per gli effetti dell'articolo 737 del codice di procedura civile («I provvedimenti che debbono essere pronunciati in Camera di consiglio, si richiedono con ricorso al giudice competente e hanno forma di decreto motivato, salvo che la legge disponga altrimenti») con cui chiedeva all'Autorità giudiziaria di verificare l'atto stipulato per procedere poi alla sua iscrizione nel Registro delle Imprese. Nell'ipotesi in cui il tribunale ravvisava che l'atto costitutivo rispettava pedissequamente le disposizioni legislative, emanava, sotto forma di decreto, un ordine di iscrizione della società nel Registro delle Imprese; laddove, invece, l'autorità giudiziaria riteneva l'atto non coerente con la normativa allora vigente, rigettava il ricorso presentato dal notaio, invitandolo altresì a conformarsi al dettato normativo. Come già accennato, la decisione del tribunale poteva essere reclamata dinanzi la Corte d'Appello. Il procedimento sommariamente descritto è stato dapprima alleggerito con la riforma del 2000, poi definitivamente abrogato con la riforma organica del diritto societario del 2003: attualmente, infatti, la fase costitutiva di una società per azioni consta solo delle due fasi, oggetto dei paragrafi successivi.

### ► **Stipulazione del contratto di società**

La stipulazione dell'atto costitutivo è la prima delle due fasi in cui si articola l'intero procedimento di costituzione di una società per azioni. L'articolo 2328 c.c. espressamente prevede che tale tipo di società può essere costituita per atto pubblico, quindi in presenza di più soggetti, o su iniziativa di un unico soggetto che predispose un atto unilaterale. Il secondo comma della summenzionata disposizione legislativa, elenca i tredici elementi che devono essere obbligatoriamente inseriti nell'atto costitutivo della società per azioni, a pena di nullità. Tali elementi sono:

1. Generalità dei soci e numero di azioni possedute;
2. Denominazione e sede sociale: la denominazione può essere liberamente scelta dai soci che però devono indicare che la costituenda società è una s.p.a. Per sede sociale si intende il luogo ove sono ubicati gli uffici direttivi della società;
3. Oggetto sociale ossia l'attività economica che la società intende svolgere;
4. Ammontare del capitale sottoscritto e versato;
5. Numero, valore e modalità di circolazione delle azioni;
6. Valore degli eventuali conferimenti in natura;
7. Modalità di ripartizione degli utili societari;
8. Benefici dei promotori o fondatori;
9. Sistema di amministrazione adottato con indicazione del o dei rappresentanti legali;
10. Numero componenti collegio sindacale;
11. Indicazione dei primi sindaci e amministratori;

12. Indicazione spese costituzione società;

13. Durata della società.

Dal combinato disposto degli artt. 2328, secondo comma e 2332, primo comma, n. 1), c.c. si evince che l'atto costitutivo della società per azioni deve essere stipulato per atto pubblico a pena di nullità. Infatti, l'articolo 2332 del codice civile, disciplinando le ipotesi di nullità della società, al numero 1) espressamente prevede la sanzione della nullità nel caso di «mancata stipulazione dell'atto costitutivo nella forma dell'atto pubblico».

### Normativa di riferimento

**Codice civile:** artt. 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333; **Legge 16 febbraio 1913, n. 89:** artt. 138, 138 *bis*.

La stipulazione dell'atto costitutivo può avvenire secondo due diversi procedimenti: A) stipulazione simultanea; B) stipulazione per pubblica sottoscrizione (artt. 2333 e segg c.c.).

Nel primo caso tutti i soci compaiono simultaneamente dinanzi al notaio che, letto l'atto costitutivo, raccoglie la sottoscrizione di ciascun socio; nel secondo caso, invece, i soggetti promotori redigono un programma indicando per lo meno l'oggetto sociale, il capitale sociale e il termine entro il quale devono essere presentate le adesioni che vengono raccolte dai promotori stessi. Raccolte le adesioni e riscossi i versamenti, i promotori convocano l'assemblea dei sottoscrittori che stipulano l'atto costitutivo per atto pubblico e provvedono ai successivi adempimenti burocratici.

Oltre a tutto quanto appena detto, l'articolo 2329 c.c. detta le condizioni di costituzione della società. In particolare si rileva che per costituire una società per azioni è altresì necessario:

- che il capitale sociale sia interamente sottoscritto (l'articolo 2327 c.c. indica quale capitale sociale minimo l'importo di € 120.000,00);
- che siano rispettate le disposizioni relative ai conferimenti (l'articolo 2342 c.c. impone che sia versato presso una banca il 25% del capitale sottoscritto);
- che siano presenti le eventuali autorizzazioni richieste dalla legge per particolari tipi societari.

Gli elementi sopra elencati possono essere definiti come quelli “minimi” richiesti dal legislatore: nella maggior parte dei casi, infatti, i soci affiancano all'atto costitutivo lo statuto societario in cui vengono definite le norme che regolano il funzionamento della società. Così come l'atto costitutivo, anche lo statuto deve essere redatto per atto pubblico e, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2328, ultimo comma, c.c., se dovessero insorgere dei contrasti tra le disposizioni contenute nello statuto e quelle contenute nell'atto costitutivo, sono le prime a prevalere.

### ► Controllo del notaio e l'iscrizione nel Registro delle Imprese

L'articolo 2330 del codice civile indica quali sono i doveri a cui è tenuto il notaio successivamente alla stipulazione dell'atto costitutivo. In particolare si legge che il notaio rogante ha l'onere di depositare l'atto presso l'ufficio del Registro delle Imprese nella cui circoscrizione ha sede la società, allegando

tutta la documentazione attestante il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 2329 c.c.

Eliminata, come già detto, la fase di omologazione dell'atto costitutivo da parte dell'autorità giudiziaria, è il notaio rogante che deve effettuare un controllo di legalità formale dell'atto, verificando che lo stesso sia conforme al dettato normativo.

Seppur non vi sia una disposizione codicistica che riporti specificamente tale obbligo, lo stesso è deducibile dall'articolo 138 *bis* (introdotto dalla stessa legge che ha abolito la fase di omologa) della legge notarile (legge n. 89 del 16 febbraio 1913) che espressamente prevede che «il notaio che chiede l'iscrizione nel registro delle imprese delle deliberazioni di società di capitali, dallo stesso notaio verbalizzate, quando risultano manifestamente inesistenti le condizioni richieste dalla legge, viola l'articolo 28, comma primo, numero 1, ed è punito con la sospensione di cui all'articolo 138, comma 2, e con la sanzione pecuniaria da 516 euro a 15.493 euro». Il notaio ha dunque il potere/dovere di non procedere con l'iscrizione di atti costitutivi che non rispettino il dettato normativo.

Il secondo comma dell'articolo 2330 del codice civile disciplina l'ipotesi in cui il notaio rogante non provveda nel termine stabilito all'iscrizione dell'atto nel registro delle imprese: in tali casi l'obbligo ricade sui singoli amministratori e, se anche costoro non provvedono, sui singoli soci.

Richiesta l'iscrizione della società nel competente Registro delle Imprese, il Conservatore del Registro effettua un ulteriore controllo sull'atto costitutivo: ai sensi dell'articolo 2330, comma terzo, c.c. il Conservatore ha l'onere di verificare la regolarità formale della documentazione prodotta. Se il controllo ha esito positivo, la costituenda società viene iscritta nel Registro delle Imprese; in caso di esito negativo, il Conservatore deve rifiutare l'iscrizione e, nel silenzio della legge, gli interessati possono agire in via amministrativa. Con l'iscrizione nel Registro delle Imprese, la società acquista personalità giuridica, diventando perciò a tutti gli effetti di legge e di prassi, un autonomo soggetto di diritto.

Da ultimo occorre porre particolare attenzione al quarto comma dell'articolo 2331 del codice civile ove si prevede espressamente che «le somme depositate a norma del secondo comma dell'articolo 2342 non possono essere consegnate agli amministratori se non provano l'avvenuta iscrizione della società nel Registro. Se entro novanta giorni dalla stipulazione dell'atto costitutivo o dal rilascio delle autorizzazioni previste dal numero 3) dell'articolo 2329 l'iscrizione non ha avuto luogo, esse sono restituite ai sottoscrittori e l'atto costitutivo perde efficacia». Da tale disposizione si evince che se nel termine indicato non si procede con l'iscrizione nel Registro delle Imprese, il contratto di società è risolto automaticamente e, pertanto, coloro che hanno già versato i propri conferimenti, avranno il diritto a vederseli restituire.

### ► Operazioni compiute prima dell'iscrizione

Da quanto esposto nei paragrafi che precedono, si intuisce che potrebbe accadere che nel lasso di tempo intercorrente tra la stipula dell'atto costitutivo e l'effettiva iscrizione della costituenda società nel Registro delle Imprese, vengano compiute operazioni in nome e per conto della società. Nella quasi totalità dei casi, tali operazioni vengono compiute dai futuri amministratori della società e nell'interesse della società. Ciò nonostante il legislatore, nell'ottica di tutelare il più possibile i terzi, ha ritenuto opportuno disciplinare anche l'ipotesi in cui la società, per un qualsiasi motivo, non venga più a esistenza. Infatti, l'articolo 2331 c.c., anch'esso modificato diverse volte dalle riforme in tema

di società per azioni, attualmente prevede che i soggetti che compiono operazioni in nome e per conto della società prima della sua formale venuta a esistenza, sono illimitatamente e solidamente responsabili nei confronti dei terzi. Il secondo periodo del secondo comma della disposizione in parola, aggiunto dalla riforma del 2006, inoltre, stabilisce che, anche il socio fondatore, e i soci che in sede di stipulazione dell'atto costitutivo o con atto separato hanno acconsentito a quella determinata operazione, sono illimitatamente responsabili nei confronti dei terzi. La responsabilità "personale" dei suindicati soggetti, è la naturale conseguenza del principio secondo cui la società per azioni diventa vero e autonomo soggetto di diritto solo con l'iscrizione nel Registro delle Imprese. Naturalmente la società, una volta venuta a esistenza, diventerà responsabile delle operazioni messe in atto dagli amministratori o dai soci se l'organo competente implicitamente o esplicitamente le ratifichino, "liberando" quindi i singoli soci o amministratori.

### Approfondimenti dottrinali

- **ABRIANI, CAGNASSO, MONTALENTI, AMBROSINI**, «Le società per azioni», in *Trattato di diritto commerciale*, Cedam, 2010;
- **AULETTA, SALANITRO**, *Diritto commerciale*, Giuffrè, 2012;
- **CAGNASSO, PANZANI**, *Le nuove s.p.a.*, Zanichelli Editore, 2010;
- **CAMPOBASSO**, *Manuale di diritto Commerciale*, UTET, 2006;
- **DI FABIO**, «Il procedimento di omologazione dopo la riforma del diritto societario e l'intervento del notaio», in *Rivista notariato*, n. 62, 2008, 237;
- **GENGHINI, SIMONETTI**, *Manuali notarili – Le società di capitali e cooperative*, CEDAM, 2012;
- **MARCHETTI, BIANCHI, GHEZZI, NOTARI**, *Commentario alla riforma delle società*, Giuffrè, 2008.

### ► Considerazioni conclusive

Le numerose riforme intervenute negli ultimi anni nella disciplina delle società per azioni, hanno coinvolto in maniera molto seria anche la fase costitutiva di tale tipo societario, senza però modificare il fine ultimo del Legislatore del 1942 ossia il principio secondo cui non possono esistere nel panorama giuridico italiano delle società per azioni "irregolari". Il costante snellimento delle procedure di costituzione, infatti, non ha mai inficiato tale assunto che, come dimostrato, si cerca di rispettare rendendo rigidi e numerosi i controlli nella fase costitutiva della società per azioni fino ad arrivare a una risoluzione automatica del contratto di società se, nel breve termine di novanta giorni, non si addivenga all'iscrizione dell'atto costitutivo all'interno del Registro delle Imprese.

## la SELEZIONE GIURISPRUDENZIALE

DALL'OMOLOGAZIONE AL CONTROLLO NOTARILE

**Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 11 febbraio 2003**

A seguito della riforma del sistema di omologa degli atti societari, è stato abolito il giudizio omologazione in

fase costitutiva delle società mentre è stato reso solo eventuale quello relativo alle modifiche degli atti societari in quanto condizionato al rifiuto del notaio di procedere all'iscrizione nel registro delle imprese. Peraltro, nell'ipotesi in cui la legge non preveda l'intervento del notaio nella redazione dell'atto da iscriverne nel registro delle società (fattispecie relativa alla trasformazione in società per azioni di un consorzio intercomunale disciplinato dalla legge n. 340 del 2000), quest'ultimo non può ritenersi soggetto al vecchio giudizio di omologa da parte del tribunale, il quale deve ritenersi definitivamente abrogato per qualsiasi tipo di atto. (*Gius. 2003, n. 24*)

#### **Corte d'Appello di Palermo, 2 aprile 2001**

La soppressione dell'omologazione giudiziaria abolisce il controllo giudiziario sugli atti soggetti a iscrizione nel registro delle imprese non li sostituisce con altri tipi di controllo. Il notaio chiamato a redigere l'atto, infatti, non esercita un vero controllo, in senso stretto, in quanto non è soggetto terzo diverso da quello che lo ha rogato, ma ne garantisce soltanto la legittimità; mentre all'ufficio del registro delle imprese è richiesta la sola verifica della regolarità formale della documentazione esibita, all'atto dell'iscrizione della società nei registri. (*Notariato 2001, n. 3*)

### ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

#### **Cassazione civ., Sez. I, 29 dicembre 2011, n. 30020**

In materia di società di capitali, l'iscrizione nel registro delle imprese comporta che la simulazione dell'atto costitutivo, non riconducibile ad alcuna delle ipotesi tassative di nullità della società, non sia mai invocabile, dal momento che le esigenze di tutela dei terzi, attraverso la pubblicità, divengono preminenti rispetto all'effettiva intenzione delle parti.

### OBBLIGAZIONI ASSUNTE PRIMA DELLA COSTITUZIONE

#### **Cassazione civ., Sez. I, 26 luglio 2012, n. 13287**

Coloro i quali contraggono obbligazioni in nome di una costituenda società di capitali assumono, in forza dell'art. 2331, secondo comma, c.c., una responsabilità personale e diretta, la quale permane, salvo patto contrario, anche quando la società abbia conseguito la personalità giuridica e ratificato le operazioni compiute anteriormente in suo nome, la dizione legislative di cui all'articolo citato, infatti, non sorregge in alcun modo l'affermazione della temporaneità della responsabilità di cui si tratta, mentre detta disposizione mira a tutelare l'affidamento dei terzi, i quali, non essendo in grado di conoscere la consistenza patrimoniale della persona giuridica prima della pubblicazione del suo atto costitutivo, non possono che aver negoziato sulla fiducia della solvibilità di coloro che hanno agito per la costituenda società; pertanto, qualora il soggetto che abbia agito in nome di una società di capitali non ancora registrata, e quindi inesistente, abbia posto in essere un'attività imprenditoriale o un'attività quale socio di una società di fatto insolvente, ne risponde a pieno titolo, con la conseguenza che tale responsabilità determina la sua soggezione a fallimento.

#### **Cassazione civ., Sez. lavoro, 13 settembre 2007, n. 19139**

La società non risponde del pagamento dell'onorario dovuto al notaio per la stipulazione dell'atto costitutivo, trattandosi di obbligazione assunta personalmente dai soci costituenti prima dell'iscrizione della medesima società nel registro delle imprese.

Il notaio rogante l'atto costitutivo di una società di capitale non può agire direttamente nei confronti della società per la corresponsione del compenso professionale per la confezione dell'atto. Non solo, infatti, la nuova persona giuridica non è parte del rapporto di lavoro autonomo intellettuale, stipulato tra i promotori

della società e il professionista, ma quest'ultimo, terzo a tutti gli effetti nei confronti della società stessa, non può avere azione diretta per le obbligazioni contratte da persone fisiche nell'interesse della futura persona giuridica prima della sua costituzione.

**Cassazione civ., Sez. III, 12 novembre 2004, n. 21520**

Coloro i quali contraggono obbligazioni in nome di una costituenda società di capitali assumono, in forza dell'art. 2331 c.c., responsabilità personale e diretta, la quale permane, salvo patto contrario, anche quando la società abbia conseguito la personalità giuridica e ratificato le operazioni compiute anteriormente in suo nome, atteso che la norma citata mira a tutelare l'affidamento dei terzi, i quali non conoscendo la consistenza patrimoniale dell'organismo sociale in via di costituzione, hanno negoziato fidando sulla solvibilità di coloro che hanno agito per il medesimo.

**Cassazione civ., Sez. II, 15 giugno 1999, n. 5915**

Per il disposto dell'art. 2331 c.c. nel caso di società non ancora iscritta nel registro delle imprese e quindi non ancora dotata di personalità giuridica, la illimitata e solidale responsabilità verso i terzi di coloro che hanno agito presuppone che si tratti di operazioni compiute in nome della società stessa prima della sua iscrizione, onde la norma non può trovare applicazione in caso di operazioni poste in essere senza alcun riferimento alla costituenda società.

**Cassazione civ., Sez. I, 6 settembre 1996, n. 8127**

La responsabilità illimitata e solidale di chi ha agito per una società di capitali non ancora costituita, o non ancora iscritta nel registro delle imprese, permane inalterata (salvo patto contrario) anche dopo la regolare costituzione della società e anche dopo che questa, una volta conseguita la personalità giuridica, abbia ratificato le operazioni compiute anteriormente in suo nome.

**Cassazione civ., Sezione III, 18 aprile 1984, n. 2515**

La società di capitali che non sia stata regolarmente costituita per mancata iscrizione nel registro delle imprese non viene a giuridica esistenza, con la conseguenza che delle obbligazioni assunte in suo nome sono responsabili coloro che hanno agito.

*Per le sentenze di Cassazione si rinvia a: Lex 24 ([www.lex24.ilsole24ore.com](http://www.lex24.ilsole24ore.com)).*

**la PRATICA**

FAC-SIMILE

**ATTO DI COSTITUTIVO DI SOCIETÀ PER AZIONI**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno <...>, il giorno <...> del mese di <...>, davanti a me Dott. <...>, Notaio in <...>, iscritto presso il Collegio notarile di <...>, presenti i seguenti testimoni;

- Sig. <...>, nato a <...>, il <...>, residente in <...>, via <...>, n. <...>;

*(segue)*



- Sig. <...>, nato a <...>, il <...>, residente in <...>, via <...>, n. <...>;

sono personalmente comparsi i Signori:

- Sig. <...>, nato a <...>, il <...>, residente in <...>, via <...>, n. <...>, C.F. <...>;

- Sig. <...>, nato a <...>, il <...>, residente in <...>, via <...>, n. <...> C.F. <...>;

delle cui identità personali io Notaio sono certo. Detti comparenti mi richiedono di ricevere il presente atto in forza del quale convergono e stipulano quanto segue:

1. È costituita tra essi comparenti la società per azioni <...> S.p.A., con sede in <...>, via <...>, n. <...>;
2. La società ha per oggetto <...> e qualunque altra operazione risulti utile o necessaria al conseguimento dell'oggetto sociale;
3. La durata della società è stabilita sino al <...>;
4. Il capitale sociale è di euro <...>, diviso in <...> azioni del valore nominale di euro <...>;
5. Il capitale sociale viene sottoscritto dai comparenti nelle seguenti parti:  
Socio <...>: euro <...>, somma corrispondente a n. <...> azioni, e pari al <...>% del capitale sociale;  
Socio <...>: euro <...>, somma corrispondente a n. <...> azioni, e pari al <...>% del capitale sociale;
6. Il capitale sociale è stato versato per tre decimi sul conto <...> della Banca <...>, come risulta dalla ricevuta allegata. I decimi restanti saranno versati a richiesta degli amministratori.
7. La società è regolata dallo statuto, firmato dai comparenti e da me Notaio, e allegato sotto la lettera "A" al presente atto, del quale forma parte integrante e sostanziale.
8. L'assemblea è costituita dai soci aventi diritto secondo quanto stabilito dall'art. 2370 c.c.
9. La costituzione del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale è determinata dalle norme dello statuto. In deroga a dette norme, per i primi <...> esercizi tali organi risultano così costituiti:  
a) Il Consiglio è costituito da <...> amministratori, nelle persone dei sigg.: <...>;
10. La presidenza del Consiglio di amministrazione è affidata a: <...>;
11. La rappresentanza della società nei confronti dei terzi spetta a <...>;
12. Il Collegio sindacale è costituito dai sigg. <...>. Il Sig. <...> è nominato Presidente del collegio sindacale.
13. Le spese per la costituzione della società, che ammontano presuntivamente a euro <...>, sono poste a carico della società stessa.

Ricevuto il presente atto che io Notaio ho letto ai comparenti i quali dichiarano di approvarlo e, in fede con me Notaio, lo sottoscrivono.

Scritto da persona di mia fiducia, sotto la mia direzione, con mezzi meccanici su fogli <...>, facciate<...>, righe <...>.

Luogo/data <...>

Soci <...>

Testimoni <...>

Notaio <...>

*Sigillo*